# SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 aprile 1992 *

Nel procedimento C-62/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Gordon Sinclair Gray**

e

**Adjudication Officer,**

domanda vertente sulla validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno delle Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

* Lingua processuale: l'inglese.

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Regierungsdirektor im Bundesministerium für Wirtschaft, e Joachim Karl, Oberregierungsrat im Bundesministerium für Wirtschaft, in qualità di agenti;

— per il governo del Regno Unito, dal signor H.A. Kaya, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dall'avv. Eleanor Sharpston, barrister;

— per il Consiglio delle Comunità europee, dalle signore Jill Aussant e Chiara Zilioli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, del Consiglio e della Commissione, all'udienza del 29 novembre 1991,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1992,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 Con ordinanza 25 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio successivo, il Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis (Regno Unito) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno delle Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra il signor Gray, cittadino britannico, e l'Adjudication Officer.

3 Dopo aver lavorato nel Regno Unito, il signor Gray si stabiliva con la moglie, nel 1971, nell'isola di Gran Canaria (Spagna) dove lavorava, fino all'11 gennaio 1990, come direttore del ristorante di cui la moglie era proprietaria. Prima di far ritorno nel Regno Unito, il 26 febbraio successivo, il signor Gray non si iscriveva nelle liste di collocamento in Spagna.

4 Di ritorno nel Regno Unito, egli chiedeva di fruire delle prestazioni di disoccupazione a partire dal 28 febbraio 1990. La domanda veniva rigettata dall'Adjudication Officer per il motivo che, siccome non aveva compiuto il suo ultimo periodo di assicurazione nel Regno Unito e non si era iscritto nelle liste di collocamento in Spagna prima di ritornare nel Regno Unito, il signor Gray non poteva avvalersi né dell'art. 67 né dell'art. 69 del citato regolamento n. 1408/71.

5 Il Social Security Appeal Tribunal, adito dal signor Gray con un ricorso contro l'Adjudication Officer, dopo aver statuito che egli non poteva più fruire dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, per non aver risieduto nel Regno Unito durante la sua ultima occupazione, ha esitato in ordine alla compatibilità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del medesimo regolamento con l'art. 51 del Trattato e ha deciso di sospendere il procedimento al fine di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« Se l'art. 67, n. 3, e l'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 siano invalidi nel senso che derogano a quanto disposto dall'art. 51 del Trattato, vale a dire: " il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori ".

In caso di soluzione affermativa, quale sia l'effetto di tale invalidità sulla domanda del signor Gray ».

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

## Sulla prima questione

7 I dubbi del Social Security Appeal Tribunal derivano dal fatto che talune disposizioni del regolamento n. 1408/71 osterebbero alla libera circolazione dei lavoratori.

8 In effetti, secondo la maggioranza dei membri di detto organo giurisdizionale, ostano alla libera circolazione dei lavoratori sia l'obbligo stabilito dall'art. 67, n. 3, secondo il quale il disoccupato, per fruire del cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione, deve aver maturato l'ultimo periodo di assicurazione o di occupazione nello Stato membro ove le prestazioni di disoccupazione sono richieste, sia gli obblighi, previsti all'art. 69, n. 1, secondo cui il lavoratore disoccupato in cerca di occupazione in un altro Stato membro, per poter conservare il diritto alle prestazioni di disoccupazione, deve essere stato iscritto nelle liste di collocamento ed essere rimasto a disposizione dell'ufficio del lavoro per quattro settimane nello Stato membro in cui è stato da ultimo occupato. Tali disposizioni comporterebbero svantaggi pecuniari per i lavoratori che hanno cessato la loro attività lavorativa in uno Stato membro ed in seguito cercano direttamente un impiego in un altro Stato membro.

9 Ne consegue che i dubbi della maggioranza dei membri dell'organo giurisdizionale di rinvio discendono dal fatto che, contrariamente a quanto sarebbe prescritto dall'art. 51 del Trattato, gli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non contemplano i provvedimenti necessari nel campo della previdenza sociale, specialmente per quanto riguarda la disoccupazione, ai fini dell'istituzione della libera circolazione dei lavoratori.

10 Va subito rilevato che, nel prevedere da un lato, a favore dei cittadini comunitari che si recano in uno Stato membro, l'obbligo per quest'ultimo di tener conto dei

periodi di assicurazione o di occupazione maturati in base alla normativa di qualsiasi altro Stato membro ai fini dell'acquisizione, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione e nel disporre dall'altro, a vantaggio dei lavoratori disoccupati in cerca di occupazione in un altro Stato membro, la conservazione, per un periodo limitato, del diritto alle prestazioni di disoccupazione previste dalla normativa dello Stato dell'ultima occupazione anche se essi non restano a disposizione dell'ufficio del lavoro di tale Stato, il regolamento n. 1408/71 conferisce ai lavoratori in parola diritti che essi altrimenti non possederebbero e che quindi contribuiscono a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 51 del Trattato.

11 Va poi osservato che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa (Racc. pag. 1979, punto 14 della motivazione), l'art. 51 del Trattato non vieta al legislatore comunitario di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori, né di fissarne i limiti.

12 Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori in cerca di un'occupazione in uno Stato membro diverso da quello ove essi da ultimo hanno lavorato o versato i contributi, il Consiglio ha ritenuto che siffatto diritto andava subordinato a condizioni finalizzate a promuovere la ricerca del lavoro nello Stato membro dell'ultima occupazione, a far sostenere da tale Stato l'onere delle prestazioni di disoccupazione e ad assicurare che dette prestazioni siano accordate soltanto a coloro che cercano effettivamente un'occupazione. Col prescrivere tali condizioni negli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il Consiglio ha fatto un uso corretto del suo potere discrezionale.

13 Alla luce di quanto precede, l'esame della questione sollevata dal giudice a quo non ha messo in luce elementi di natura tale da inficiare la validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

**Sulla seconda questione**

14 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e tedesco, nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis con ordinanza 25 gennaio 1991, dichiara:

**L'esame della questione sollevata dal giudice nazionale non ha messo in luce elementi di natura tale da inficiare la validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno delle Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001.**

Grévisse Moitinho de Almeida Zuleeg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 aprile 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Terza Sezione

F. Grévisse